

SABATO 5 GIUGNO 2021

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- I capital gains da start up innovative sono esenti da IRPEF - pag. 2
- PNRR = modernizzare la giustizia, l'accertamento e le sanzioni tributarie - pag. 4
- Dichiarazione redditi 2021: come indicare il numero dei giorni per disoccupazione agricola, CIG e NASPI - pag. 5
- Come applicare gli ISA per il periodo d'imposta 2020: correttivi, esclusioni e nuove funzionalità - pag. 6

## LAVORO E PREVIDENZA

- Assegno unico familiare: via libera alla soluzione ponte. Per chi? - pag. 10
- Divieto di licenziamento: dal decreto Semplificazioni ci aspettiamo la proroga... - pag. 12
- CIGD società agricole: possibile solo la modalità a pagamento diretto - pag. 14
- Decreto Sostegni bis: le proposte dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro - pag. 14
- Assegno unico per i figli: al via da luglio 2021 - pag. 14

## FINANZIAMENTI

- Contributi a fondo perduto, indennità e agevolazioni fiscali per rilanciare lo sport. A chi spettano - pag. 16

## IMPRESA

- Interscambio di dati tra imprese e PA più semplice. Come si annulla il "digital divide" - pag. 18
- Diritto d'autore: entro il 7 giugno il recepimento della direttiva UE - pag. 20

## IN EVIDENZA

## PNRR = modernizzare la giustizia, l'accertamento e le sanzioni tributarie

di Massimo Basilavecchia - Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università di Teramo

Fondamentale l'attuazione del PNRR per la modernizzazione e la semplificazione del sistema socio-economico italiano. Ma anche il ruolo dei tributi. Nei prossimi mesi si chiederà ai contribuenti, in base all'auspicata produzione di nuova materia imponibile, di contribuire all'equilibrio dei conti pubblici, versando e dichiarando le imposte correnti; ma su molti di essi graverà pure, sin dai prossimi mesi, l'azione di recupero delle imposte non dichiarate e/o non versate, ormai sospesa dalla primavera del 2020. Si profila, dunque, un quadro nel quale le attività di accertamento, di riscossione e sanzionatorie si svolgeranno in un contesto particolarmente difficile. Tre punti meritano di essere sottolineati: la riforma della giustizia tributaria e delle sanzioni, nonché il recupero delle regole base dell'accertamento. Con un'auspicata urgenza.

Le direttrici dell'azione di Governo l'immagine di un'Italia che intende nel prossimo anno sono ormai delineate con la pubblicazione del **PNRR**, che sarà fondamentale non solo per la **ripresa economica** ma anche per consolidare, rispetto all'Europa e agli investitori esteri, necessario a contenere in

## Divieto di licenziamento: dal decreto Semplificazioni ci aspettiamo la proroga...

di Cesare Damiano - Già Ministro del Lavoro e Consigliere d'amministrazione INAIL

Capitolo divieto di licenziamento nel decreto Semplificazioni, in attuazione del PNRR. Ritengo più che ragionevole che, nell'iter parlamentare, venga inserita la proroga del blocco fino alla fine di agosto. C'è, infatti, spazio nei nuovi fondi previsti dal Governo per un ulteriore aggiustamento a favore del lavoro. E intendo, perciò, avanzare una proposta: fino a ora lo scambio è stato tra blocco dei licenziamenti e cassa integrazione Covid, erogata gratuitamente anche alle imprese con un solo dipendente. Poiché le ultime 13 settimane di cassa integrazione Covid scadono a giugno (a copertura di aprile, maggio e giugno), basterebbe farle ripartire, azzerando il contatore, dal 1° luglio per altre 8 settimane, facendole coincidere con una nuova scadenza del blocco dei licenziamenti a fine agosto.

È la prima frase della premessa italiana più di altri Paesi europei". del **PNRR**, il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, a definire la situazione dalla quale l'Italia parte per tentare la risalita: "La pandemia di **Covid-19** ha colpito l'economia

Tredici parole, 81 caratteri che delineano il quadro nel quale il Paese è immerso. Il resto del primo paragrafo e i due seguenti, del documento licenziato il 23 aprile,

## Fisco

Nel decreto Sostegni bis

# I capital gains da start up innovative sono esenti da IRPEF

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

Non sono soggette a IRPEF le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e PMI innovative acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni. È quanto ha stabilito il decreto Sostegni bis. L'efficacia della disposizione - che va a completare il quadro delle agevolazioni già previste a favore di chi investe in start up e PMI innovative - resta peraltro subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo economico.

Il decreto Sostegni bis (art. 14, D.L. n. 73/2021) prevede un regime di integrale irrilevanza ai fini IRPEF delle **plusvalenze** rinvenienti dalla cessione di partecipazioni realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di **imprese start up innovative** o in **PMI innovative**, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale **dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025** e possedute per almeno tre anni.

## Le agevolazioni del Sostegni bis

In particolare, l'art. 14 del decreto Sostegni bis introduce le seguenti agevolazioni:

a) **irrilevanza ai fini IRPEF delle plusvalenze** realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di **imprese start up innovative** ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 179/2012, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni;

b) **irrilevanza ai fini IRPEF** anche delle **plusvalenze** derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di **PMI innovative** ai sensi dell'art. 4, D.L. n. 3/2015, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni;

### Attenzione

Le previsioni di cui alle lettere a) e b) contengono un'**agevolazione temporanea** dal momento che l'esenzione riguarda solo le partecipazioni acquisite mediante **sottoscrizione** di capitale sociale **dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025** e possedute per **almeno tre anni**. Al ricorrere di queste condizioni, la plusvalenza realizzata **non verrà assoggettata alla ritenuta del 26%**.

Queste misure agevolative riguardano le plusvalenze rinvenienti sia dalla cessione delle partecipazioni sia **qualificate** sia **non qualificate**.

c) **esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze**, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui agli articoli 5 (escluse le società

semplici e gli enti ad essi equiparati) e 73, comma 1, lettere a) e d), TUIR, realizzate da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, qualora e nella misura in cui, **entro un anno** dal loro conseguimento, le somme ricavate siano **reinvestite** in imprese start up e/o PMI innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

### Attenzione

La misura di cui alla lettera c) si traduce in un'**agevolazione** per gli **apporti di capitale di rischio** effettuati da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale, consistente, nella sostanza, nell'esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze da cessione realizzate da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale.

## Le condizioni per il beneficio

L'agevolazione è subordinata alle seguenti **condizioni**:

- le azioni o quote di partecipazione in società commerciali residenti e non residenti devono essere state acquisite mediante la **sottoscrizione di capitale sociale**;

- le plusvalenze realizzate devono essere **reinvestite in start up innovative o in PMI innovative**, mediante la sottoscrizione di capitale sociale;

- il reinvestimento deve avvenire **entro un anno** dalla realizzazione della plusvalenza.

Nel caso di reinvestimento quindi, la **plusvalenza** viene esentata dall'imposta di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 461/1997, con un conseguente **risparmio di imposta del 26%**.

Anche in questa ipotesi, rientrano, nell'ambito oggettivo dell'agevolazione sia le plusvalenze derivanti da partecipazioni **qualificate** ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR, sia quelle derivanti da partecipazioni **non qualificate**.

Le altre agevolazioni per start up e PMI innovative

Per completezza di informazione si ricorda che alle

**start up** e alle **PMI innovative** che sono imprese di nuova costituzione che svolgono attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (art. 25, D.L. n. 179/2012), sono oggi riconosciute diverse misure agevolative, sia nella fase di **avvio** che in quella di **sviluppo**.

Come previsto dall'art. 29, D.L. n. 179/2012 i soggetti IRPEF e IRES che investono in startup innovative (già costituite) possono infatti beneficiare, rispettivamente:

- di una **detrazione d'imposta pari al 30%** della somma investita (soggetti IRPEF);
- di una **deduzione del 30%** dalla base imponibile (soggetti IRES).

Con specifico riferimento ai soggetti IRPEF, l'investimento massimo agevolabile per ciascun periodo d'imposta è di 1.000.000 euro con un conseguente **risparmio IRPEF massimo all'anno di 300.000 euro**.

La detrazione che non trovi capienza nell'IRPEF in un dato periodo d'imposta può essere utilizzata nei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il terzo.

L'agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini IRAP.

L'investimento deve essere **mantenuto per almeno 3 anni**, altrimenti si decade dal beneficio con l'obbligo di restituire quanto detratto maggiorato degli interessi in misura legale.

**Fisco**

L'Editoriale di Massimo Basilavecchia

## PNRR = modernizzare la giustizia, l'accertamento e le sanzioni tributarie

di Massimo Basilavecchia - Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università di Teramo

Fondamentale l'attuazione del PNRR per la modernizzazione e la semplificazione del sistema socio-economico italiano. Ma anche il ruolo dei tributi. Nei prossimi mesi si chiederà ai contribuenti, in base all'auspicata produzione di nuova materia imponibile, di contribuire all'equilibrio dei conti pubblici, versando e dichiarando le imposte correnti; ma su molti di essi graverà pure, sin dai prossimi mesi, l'azione di recupero delle imposte non dichiarate e/o non versate, ormai sospesa dalla primavera del 2020. Si profila, dunque, un quadro nel quale le attività di accertamento, di riscossione e sanzionatorie si svolgeranno in un contesto particolarmente difficile. Tre punti meritano di essere sottolineati: la riforma della giustizia tributaria e delle sanzioni, nonché il recupero delle regole base dell'accertamento. Con un'auspicata urgenza.



## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Dichiarazione redditi 2021: come indicare il numero dei giorni per disoccupazione agricola, CIG e NASPI

In caso di erogazione da parte dell'INPS di indennità per disoccupazione agricola, CIG e NASPI, per l'anno d'imposta 2020 può essere riportato in dichiarazione il numero di giorni riferiti al 1° e al 2° semestre anche diversi da quelli certificati nella CU INPS, sempre che la somma dei giorni indicati per i due periodi coincida con il numero di giorni indicati nel punto 6 ("giorni lavoro dipendente") della certificazione CU INPS, consentendo al lavoratore il recupero di tutte le detrazioni spettanti. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 41 del 4 giugno 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 41 del 4 giugno 2021 riguardante l'indicazione del numero dei giorni nella dichiarazione dei redditi 2021 relativa ai redditi 2020 in caso di erogazione da parte dell'INPS di indennità per **disoccupazione agricola**, CIG e NASPI.

Il DL n. 3 del 2020 prevede a partire dal 1° luglio 2020, l'abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus Irpef e l'introduzione di due nuove misure fiscali, disciplinate al di fuori del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) volte a ridurre la tassazione sul lavoro: -la prima misura riconosce un **trattamento integrativo** ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a **600 euro** per il 2020 e **1.200 euro** per il 2021. Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro;

-la seconda misura riconosce per le **prestazioni** rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 una ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro.

L'importo di tale **detrazione**, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all'aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro.

Coerentemente, il modello di **certificazione CU 2021**, prevede l'indicazione distinta per i due semestri 2020 del numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni (punto 13 "Primo semestre" e punto 14 "Secondo semestre").

In merito alla modalità di calcolo dei giorni di spettanza delle detrazioni riferite alla indennità di disoccupazione speciale in **agricoltura**, con la circolare n. 137 del 15 maggio 1997, al punto 3.2 è stato chiarito che per le **indennità** o somme erogate direttamente dall'Inps o da altri enti, come ad esempio, l'indennità di disoccupazione speciale in agricoltura, il contribuente ha diritto a fruire delle detrazioni per spese di produzione del reddito nell'anno in cui sono stati percepiti tali redditi.

Ai fini della determinazione del **numero di giorni** per i quali si ha diritto a tale detrazione, il contribuente deve tener conto di quelli che hanno dato diritto a tale indennità, anche se riferibili ad anni precedenti, purché tali giorni trovino capienza nel limite massimo di 365 giorni (o 366 se l'anno è bisestile). In pratica, la detrazione spetta per il **numero di giorni** che la suddetta indennità ha retribuito ossia il numero di giorni per i quali il contribuente è rimasto disoccupato (e non quelli che devono essere obbligatoriamente lavorati per conseguire il diritto alla predetta indennità).

Se il contribuente ha avuto nel corso del 1996 un rapporto di **lavoro continuativo** per il quale ha usufruito delle detrazioni d'imposta per lavoro dipendente per l'intero anno, non può recuperare i ratei di detrazione di cui avrebbe potuto beneficiare sulle indennità relative ad anni precedenti percepite nel medesimo anno 1996, in quanto nel periodo d'imposta il contribuente non può usufruire delle detrazioni in misura superiore a quella annuale.

Quindi si ritiene che il principio interpretativo recato con la citata circolare n. 137 del 1997, possa essere mutuato anche per il **calcolo dei giorni** che danno diritto al **bonus Irpef**, al trattamento integrativo e all'ulteriore detrazione in caso di indennità o somme erogate direttamente dall'Inps o da altri Enti per l'anno d'imposta 2020 con riferimento ai due semestri dello stesso anno, purché tali giorni trovino capienza nel limite massimo di 365 giorni (ad esempio, disoccupazione agricola, CIG, NASPI).

Ne consegue che potrà essere computato in **dichiarazione** il numero di giorni indicato nelle **CU INPS 2021**, a prescindere dal riferimento ai semestri, consentendo al lavoratore il recupero di tutti i benefici spettanti.

Ai fini della compilazione della dichiarazione dei



redditi, il contribuente, attenendosi ai dati certificati dal datore di lavoro e dall'INPS, al datore di lavoro e nel rispetto della regola generale secondo la quale la somma dei giorni indicati al punto 13 ("Primo semestre") e al punto 14 ("Secondo semestre") deve sempre essere uguale al numero di giorni riportati al punto 6 ("giorni lavoro dipendente"), deve riportare in dichiarazione:

- un numero di giorni riferito al primo semestre (1.01.2020 - 30.06.2020) **non superiore a 181** (se il rapporto di lavoro è coincidente con l'anno solare), non superiore a 182 (qualora il rapporto di lavoro sia inferiore all'anno solare con inizio prima del 29 febbraio, in quanto è tenuto a considerare il giorno 29.02.2020);

- un numero di giorni riferito al **secondo semestre** (1.7.2020 - 31.12.2020) non superiore a 184.

Ne consegue che per l'anno d'imposta 2020 può essere riportato in dichiarazione il numero di giorni riferiti al 1° e al 2° semestre anche diversi da quelli certificati nella CU INPS, sempre che la somma dei giorni indicati per i due periodi coincida con il numero di giorni indicati nel punto 6 ("giorni lavoro dipendente") della certificazione CU INPS, consentendo al lavoratore il recupero di tutte le detrazioni spettanti.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risoluzione 04/06/2021, n. 41

## Fisco

La circolare n. 6/E

# Come applicare gli ISA per il periodo d'imposta 2020: correttivi, esclusioni e nuove funzionalità

di Maria Antonietta Caracciolo - Avvocato tributarista in Reggio Calabria

Per il periodo d'imposta 2020 per gli ISA in applicazione sono state individuate nuove cause di esclusione connesse agli effetti economici negativi della pandemia. Si tratta di uno degli approfondimenti effettuati dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6 del 4 giugno 2021, in tema di applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2020. Il documento, inoltre, analizza i correttivi straordinari per tenere conto delle conseguenze economiche determinate dall'emergenza Covid-19 e una funzionalità per importare le informazioni relative ai dati contabili nel software "Il tuo ISA 2021".

Con la circolare n. 6 del 4 giugno 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle regole per l'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta **2020**.

Il documento di prassi analizza le attività di revisione straordinaria di tutti gli ISA in applicazione per il periodo d'imposta 2020 finalizzate ad adeguare gli stessi alle mutate condizioni economiche e dei mercati e, in particolare, a cogliere gli effetti del **COVID-19** per tale periodo d'imposta.

## Le nuove esclusioni

Per il periodo d'imposta 2020 per gli ISA in applicazione sono state individuate nuove cause di **esclusione** connesse agli effetti economici negativi della **pandemia**.

Pertanto, con due successivi decreti ministeriali è stato previsto che, per il periodo d'imposta 2020, gli ISA non trovino applicazione per i contribuenti che:

- hanno subito una **diminuzione dei ricavi**, ovvero dei compensi di almeno il 33 per cento nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente;
- hanno aperto la **partita IVA** a partire dal 1° gennaio 2019;

- esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività.

- i contribuenti esclusi dall'applicazione degli ISA sulla base di tali nuove cause di esclusione sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all'interno dei relativi modelli.

Anche in tal caso, coerentemente con quanto già precisato per coloro per cui sussiste una causa di esclusione **dall'applicazione degli ISA**, è preclusa la possibilità di accedere ai **benefici premiali**.

La revisione straordinaria degli ISA e i correttivi Specifici interventi sulla metodologia degli ISA in applicazione per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 sono stati previsti con decreto 30 aprile 2021, al fine di tenere conto, in base a quanto previsto dall'articolo 148 del DL n. 34 del 2020, decreto rilancio, degli effetti di natura straordinaria della **crisi economica** e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria COVID-19.

In particolare, l'individuazione di correttivi in relazione al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata effettuata sulla base della **metodologia statistico-economica**, prevista dall'articolo 148 del decreto rilancio e descritta nell'allegato 5 al decreto ministeriale 30 aprile 2021.

Come individuato nella premessa dell'allegato n. 5, per poter individuare il quadro macroeconomico che ha caratterizzato il 2020, sono state prese in

considerazione varie **fonti informative** come Istat, Banca d'Italia, Cerved, Prometeia e, in particolare, sono stati analizzati i dati relativi alle informazioni desunte dagli archivi relativi alla fatturazione elettronica, ai corrispettivi telematici, alla forza lavoro dipendente (INPS) e alle liquidazioni periodiche IVA.

Inoltre, è stata anche effettuata un'analisi dei provvedimenti normativi emanati nel corso del 2020 che hanno determinato una **sospensione** più o meno prolungata di alcune **attività economiche**, ad eccezione di quelle ritenute indispensabili per individuare i relativi giorni di chiusura delle singole attività coinvolte nell'applicazione degli ISA.

Questi elementi hanno condotto a degli **appositi correttivi**, da applicare sia all'analisi degli indicatori elementari di **affidabilità** sia a quella degli indicatori elementari di **anomalia**.

Nello specifico, i **correttivi** sono commisurati all'entità dei seguenti fattori sintomatici dello stato di difficoltà economica:

- contrazione della produttività** settoriale;
- giornate di **chiusura** disposte dai decreti che si sono succeduti nel corso del 2020, differenziate per ciascun codice Ateco;
- riduzione del valore dei **Ricavi/Compensi** nel periodo d'imposta 2020 rispetto al 2019 riferite al singolo contribuente;
- riduzione dei Costi per l'**acquisto di materie prime**, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi rispetto al valore del periodo d'imposta precedente;
- variazione della **forza lavoro dipendente** del settore ISA sulla base dei dati del modello Uniemens di fonte INPS.

Occorre evidenziare che per quanto riguarda gli indicatori elementari di affidabilità definiti tramite stime come ricavi per addetto; compensi per addetto; valore aggiunto per addetto; reddito per addetto, l'intervento riguarda l'adeguare le stime, agendo sulla riduzione degli input della **produzione**, del coefficiente individuale e degli addetti all'attività non dipendenti e sulla base della contrazione della produttività settoriale.

Con riferimento agli altri **indicatori elementari di affidabilità** (durata e decumulo delle scorte) e anomalia, definiti da soglie economiche di riferimento, l'intervento consiste, nella maggior parte dei casi, nell'adeguare dette soglie alle nuove condizioni economiche. Mediante l'applicazione dei **correttivi proporzionali** sarà possibile adeguare il giudizio di affidabilità derivante dall'applicazione degli ISA in misura tale da tenere conto delle mutate circostanze economiche che hanno contraddistinto il 2020.

## Le novità sulla modulistica ISA2021

La modulistica ISA2021 si caratterizza per l'obiettivo di riduzione degli adempimenti. In particolare, nel periodo d'imposta 2020 si è concluso il processo di omogeneizzazione delle **informazioni** richieste ai fini dell'applicazione degli ISA e delle informazioni necessarie per la determinazione del reddito di lavoro autonomo presenti all'interno del quadro RE dei modelli REDDITI, con la **soppressione** definitiva del **quadro G** e la presenza del solo quadro H in tutti i modelli ISA che interessano le attività professionali.

E' interessante evidenziare che nell'ottica di semplificazione è stata individuata una nuova funzionalità informatica del **software "Il tuo ISA 2021"**, che consente l'implementazione di una funzione di importazione delle informazioni relative a dati contabili, già dichiarate utilizzando il software **"RedditiOnLine"**, all'interno dei quadri RE, RF ed RG dei modelli REDDITI 2021.

Nell'ottica sempre della semplificazione, è importante sottolineare che nei **modelli ISA**, non è stata introdotta alcuna richiesta di nuove informazioni per l'applicazione della nuova metodologia sviluppata per tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati conseguente alla diffusione del COVID-19.

Tra l'altro i **modelli ISA2021** presentano una struttura generale sostanzialmente analoga a quella dei modelli approvati per le precedenti annualità.

In particolare, sono previste:

- **Istruzioni Parte generale**, dove sono previste informazioni per tutti gli ISA. Questo documento riporta in allegato due tabelle: la TABELLA 1, contenente l'indicazione delle attività (per codice ATECO) e il corrispondente ISA approvato, e la TABELLA 2, contenente l'**elenco** dei codici attività **esclusi** per il periodo di imposta 2020.

Il modello in ogni caso deve essere presentato dai soggetti che applicano gli ISA, nonché dai soggetti che, ancorché esclusi dall'applicazione degli ISA, risultano comunque tenuti alla compilazione del relativo modello per la sola acquisizione dati.

Tra l'altro vi sono **istruzioni comuni**, utili per la compilazione di tutti gli ISA, per i quadri A (personale), F (dati contabili impresa) e H (dati contabili lavoro autonomo).

Inoltre un rinvio alle istruzioni comuni è contenuto all'interno delle istruzioni dei singoli ISA per la **compilazione** dello specifico quadro contenuto nel modello riferibile alla propria attività economica.

Per il **Quadro A** - Personale, nel quale sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività, le relative istruzioni rinviano ad un unico documento

generale “Istruzioni Quadro A, Personale”.

Con riferimento alla compilazione del quadro F, i **contributi** e le indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID19, non devono essere **indicati** in alcun rigo di tale quadro.

Infatti, questi **contributi** non assumono rilevanza nemmeno ai fini dell'individuazione dell'attività prevalente su cui applicare gli ISA, stante la peculiarità di detto strumento, fondato sulla capacità di cogliere le relazioni tra le grandezze economiche esistenti nell'ambito dell'attività effettivamente svolta dal contribuente.

Dal periodo d'imposta 2020, il quadro H rappresenta l'unico quadro contabile riferibile alle attività professionali. Questo quadro si presenta con una struttura e una composizione dei rigi sostanzialmente identica a quella dei quadri RE dei modelli REDDITI, per cui si prevede nelle istruzioni un puntuale richiamo dei corrispondenti rigi dei quadri RE.

Quanto ai Quadri E - Dati per la revisione, per alcuni modelli ISA, approvati per il periodo d'imposta 2020, è previsto un apposito quadro E - Dati per la revisione, con il quale vengono richieste **ulteriori informazioni**, non rilevanti ai fini del calcolo dell'ISA per l'anno di applicazione, ma ritenute utili per le attività di analisi correlate alle evoluzioni degli ISA nelle prossime annualità, al fine di garantire la costante aderenza degli ISA rispetto alle attività economiche cui si riferiscono.

### Quali sono i dati forniti dall'Agenzia

Anche per gli ISA in applicazione al periodo d'imposta 2020 occorre procedere all'acquisizione delle **variabili precalcolate**

L'Agenzia delle entrate pubblica sul sito internet istituzionale, per ogni variabile precalcolata, la data di aggiornamento della relativa base dati utilizza. nessun elemento di novità è stato introdotto nelle modalità di consultazione ed acquisizione dei dati “precalcolati” e nella loro struttura.

Quanto agli unici aspetti di novità riguardano alcuni contenuti delle variabili precalcolate. In particolare è stata prevista l'integrazione dei **dati “precalcolati”** con i punteggi ISA riferiti alle annualità 2018 e 2019.

### Soggetti esclusi dagli ISA: cosa devono fare

Nella nuova circolare l'Agenzia sottolinea che i contribuenti che risultano **esclusi** dall'applicazione degli ISA, ma che sono comunque tenuti alla **presentazione** del relativo modello, potranno esimersi dall'acquisizione dei **dati “precalcolati”** limitandosi alla sola compilazione del modello.

Nello specifico i contribuenti in questione devono:

- dichiarare nel quadro RE/RF/RG del modello REDDITI la **specificata causa di esclusione**;
- compilare il **modello ISA** prescindendo dall'importazione delle variabili precalcolate e senza effettuare il calcolo;
- allegare il modello ISA al modello REDDITI;
- per la **compilazione**, il **salvataggio** e l'invio della posizione ISA in allegato alla dichiarazione REDDITI, è necessario che i contribuenti attivino le funzioni del software “Il tuo ISA 2021”: Crea nuova posizione (procedendo alla compilazione dei diversi quadri); Salva (senza selezionare Vai a Calcolo); Esci dalla compilazione (selezionando “Esci e salva” o “Esci senza salvare”); Invia file (selezionando le posizioni da trasferire); Trasferisci.

### Gli ISA evoluti per il periodo d'imposta 2020

Sono **87** gli ISA oggetto di **evoluzione** per il periodo d'imposta 2020. Nella circolare stessa sono stati forniti elementi di dettaglio relativi agli ISA interessati da interventi particolari, come:

- ISA comparto **dell'agricoltura**
- ISA comparto delle manifatture;
- ISA comparto dei **servizi** (tra cui attività di associazioni e organizzazioni, ricerca e sviluppo, servizi sanitari NCA, servizi di assistenza residenziale);
- ISA comparto del **commercio**;

### Il software applicativo “Il tuo ISA 2021”: cos'è

Il calcolo del **punteggio** del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale, effettuabile tramite il **software “Il tuo ISA 2021”**, è effettuato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente per il periodo d'imposta 2020 e dei **“dati precalcolati”**, forniti dall'Agenzia delle entrate su richiesta del contribuente/intermediario.

Tra l'altro proprio la sezione del software “Il tuo ISA 2021” in cui vengono visualizzati gli esiti del calcolo del **punteggio di affidabilità** è stata aggiornata per dare evidenza degli interventi correttivi effettuati per tener conto degli effetti di natura economica del COVID-19.

Molto interessante è la funzionalità **“Importa Dati contabili REDDITI”**, che consente ai contribuenti che utilizzano il software “Il tuo ISA 2021” di **importare** i dati contabili comuni ai modelli REDDITI e ISA che sono stati dichiarati nei quadri RE, RF, RG dei modelli REDDITI 2021 con il **software dichiarativo “RedditiOnLine”**.

Nello specifico, dopo aver compilato i quadri del **modello REDDITI**, è possibile effettuare l'esportazione dei dati da “RedditiOnLine” e l'importazione dei medesimi all'interno de “Il tuo ISA 2021”. L'operazione



di importazione avviene selezionando il pulsante “Importa Dati Contabili REDDITI” presente nella parte bassa di ciascun quadro di compilazione.

La circolare infine si conclude con un riepilogo dei livelli di affidabilità fiscale richiesti per il periodo d'imposta 2020.

*A cura della Redazione*

#### **Riferimenti normativi**

Agenzia delle Entrate, circolare 04/06/2021, n.6

## Lavoro e Previdenza

Dal Consiglio dei ministri

## Assegno unico familiare: via libera alla soluzione ponte. Per chi?

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

L'assegno unico sarà realtà per lavoratori autonomi e disoccupati già dal prossimo mese di luglio 2021. È quanto stabilito dal Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2021, durante il quale è stato approvato il decreto legge volto a disciplinare l'immediata introduzione di un c.d. assegno ponte, utile a rendere operativa la misura in attesa della emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge delega che ha istituito l'assegno unico. Un intervento di sostegno che si articola in due vie: l'erogazione dell'assegno per autonomi e disoccupati e l'incremento dell'importo spettante a titolo di ANF ai lavoratori subordinati.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 giugno 2021, ha approvato la disciplina volta a rendere operativa nell'immediato la misura dell'assegno unico per i nuclei familiari. Prende corpo dunque il Family Act, promesso dal premier Mario Draghi.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco, del Ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ha infatti approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.

L'ammontare dell'assegno è individuato sulla base della condizione economica del nucleo familiare (ISEE) e la percezione dello stesso è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza.

Dal prossimo 1 luglio, dunque, l'assegno unico debutterà come misura unica di sostegno per i lavoratori autonomi e i disoccupati, che ai sensi della disciplina vigente non hanno accesso agli assegni familiari.

L'estensione della misura ai lavoratori dipendenti è invece prevista a partire da gennaio 2022, ma per questa categoria di lavoratori è comunque previsto nell'immediato l'aumento dell'importo erogato a titolo di ANF.

Si tratta dunque di una fase transitoria, che servirà a gettare le basi per l'avvio della misura che entrerà a pieno regime dal 2022, dopo l'approvazione dei decreti delegati attuativi previsti dalla legge 1° aprile 2021, n. 46.

### A chi spetta

La misura consiste nel riconoscimento di un assegno mensile (c.d. assegno ponte) per:

- ciascun figlio minore a carico, a decorrere dal settimo mese di gravidanza, con maggiorazione per i figli successivi al secondo;
- ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, in caso di

frequenza di un percorso di formazione scolastica o professionale, di un corso di laurea, o di svolgimento di un tirocinio ovvero di un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale. In questo caso il figlio deve essere registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale;

- alle madri di età inferiore a 21 anni;
- ciascun figlio con disabilità, anche maggiorenne finché a carico.

### Requisiti dei beneficiari

Il richiedente l'assegno, che in questa prima fase di applicazione della misura deve essere un lavoratore autonomo o un soggetto disoccupato, ha diritto alla percezione della misura di sostegno se in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale;
- appartenere ad un nucleo familiare con Isee non superiore a 50 mila euro.

### Importo spettante

L'importo che sarà erogato a titolo di Assegno unico varierà a seconda del valore ISEE dichiarato dal

nucleo familiare e della composizione del nucleo familiare. Gli importi attesi, su base mensile, vanno da 50 a 217,80 euro (importo spettante in caso di ISEE inferiore a 7.000 euro e 3 figli minori).

Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l'importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30% e per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro. Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.

Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

Tuttavia, nella determinazione dell'ammontare complessivo si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare.

L'assegno è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno

spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.

### **Incremento ANF per lavoratori dipendenti**

Aumentano già dal mese di luglio 2021 comunque gli importi spettanti a titolo di ANF ai lavoratori subordinati. Su base mensile l'incremento stimato è pari a:

- 35,7 euro al mese per ciascun figlio (fino a due figli)
- 55 euro per ciascun figlio (da tre figli in su).

### **Modalità di richiesta**

Le domande utili alla erogazione dell'assegno unico dovranno essere presentate telematicamente secondo le indicazioni che saranno dettate dall'INPS entro il 30 giugno 2021.

L'importo percepito a titolo di assegno unico e universale non viene computato come reddito ai fini della richiesta e delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità?. Parimenti, le borse lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità? non sono considerate ai fini dell'accesso all'assegno

## Lavoro e Previdenza

L'Editoriale di Cesare Damiano

## Divieto di licenziamento: dal decreto Semplificazioni ci aspettiamo la proroga...

di Cesare Damiano - Già Ministro del Lavoro e Consigliere d'amministrazione INAIL

Capitolo divieto di licenziamento nel decreto Semplificazioni, in attuazione del PNRR. Ritengo più che ragionevole che, nell'iter parlamentare, venga inserita la proroga del blocco fino alla fine di agosto. C'è, infatti, spazio nei nuovi fondi previsti dal Governo per un ulteriore aggiustamento a favore del lavoro. E intendo, perciò, avanzare una proposta: fino a ora lo scambio è stato tra blocco dei licenziamenti e cassa integrazione Covid, erogata gratuitamente anche alle imprese con un solo dipendente. Poiché le ultime 13 settimane di cassa integrazione Covid scadono a giugno (a copertura di aprile, maggio e giugno), basterebbe farle ripartire, azzerando il contatore, dal 1° luglio per altre 8 settimane, facendole coincidere con una nuova scadenza del blocco dei licenziamenti a fine agosto.

È la prima frase della premessa del **PNRR**, il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, a definire la situazione dalla quale l'Italia parte per tentare la risalita: "La pandemia di **Covid-19** ha colpito l'economia italiana più di altri Paesi europei". Tredici parole, 81 caratteri che disegnano il quadro nel quale il Paese è immerso. Il resto del primo paragrafo e i due seguenti, del documento licenziato il 23 aprile, precisano i dettagli dello scenario: "Nel 2020, il prodotto interno lordo si è ridotto dell'8,9%, a fronte di un calo nell'Unione Europea del 6,2. L'Italia è stata colpita prima e più duramente dalla crisi sanitaria. Le prime chiusure locali sono state disposte a febbraio 2020 e a marzo l'Italia è stata il primo Paese dell'UE a dover imporre un lockdown generalizzato. Ad oggi risultano registrati quasi 120.000 decessi dovuti al Covid-19, che rendono l'Italia il Paese che ha subito la maggior perdita di vite nell'UE.

La crisi si è abbattuta su un Paese già fragile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale. Tra il 1999 e il 2019, il **PIL** in **Italia** è cresciuto in totale del 7,9%. Nello stesso periodo in Germania, Francia e Spagna, l'aumento è stato rispettivamente del 30,2, del 32,4 e del 43,6%. Tra il 2005 e il 2019, il numero di persone sotto la soglia di povertà assoluta è salito dal 3,3% al 7,7% della popolazione, prima di aumentare ulteriormente nel 2020 fino al 9,4%.

Ad essere particolarmente colpiti sono stati donne e giovani. L'Italia è il Paese dell'UE con il più alto tasso di ragazzi tra i 15 e i 29 anni non impegnati nello studio, nel lavoro o nella formazione (**NEET**). Il tasso di partecipazione delle donne al lavoro è solo il 53,8%, molto al di sotto del 67,3% della media europea. Questi problemi sono ancora più accentuati nel Mezzogiorno, dove il processo di convergenza con le aree più ricche del Paese è ormai fermo".

In poche parole, la pandemia si è abbattuta, per quel

che riguarda il nostro Paese, su un **tessuto produttivo e sociale** che si trovava **già** in una **situazione critica** quanto declinante per ragioni endogene. L'inevitabile quanto realistico assunto è che, per noi, la **strada verso la risalita è complessa**. Sottoposta a spinte divergenti - dovute alla molteplicità delle visioni delle parti coinvolte e alla complessa articolazione della struttura dello Stato che spinge alla concorrenza tra Istituzioni centrali e locali anziché a una loro virtuosa collaborazione - in merito alle soluzioni. E che deve essere, perciò, governata con una forte capacità di **prendere decisioni puntuali**, temperata da una intensa propensione alla mediazione. Mediazione, però, che produca soluzioni razionali e non dimezzate.

In questo senso, il **presidente del Consiglio Draghi** sembra dimostrare il piglio giusto, anche se il Governo dovrebbe ascoltare di più le parti sociali - in particolare per gli aspetti più delicati - al fine di produrre **provvedimenti che rispondano alle emergenze con soluzioni utili e praticabili**. Come per gli appena licenziati **decreti Sostegni bis e Semplificazioni**. Vediamo di analizzare quanto emerso.

La dotazione del pacchetto di misure a supporto dei lavoratori nel **decreto Sostegni bis** ammonta a 4 miliardi. Presentando, il 31 maggio, la sua "Relazione annuale", il **governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco**, ha affermato che "nella media dell'anno l'espansione del Pil potrebbe superare il 4%", "l'attività produttiva si sta rafforzando" e "nel corso dei prossimi mesi, con il prosieguo della campagna vaccinale, vi potrà essere un'accelerazione della ripresa". Perciò, "è certo che verrà meno lo stimolo, in parte artificiale, che oggi proviene da politiche macroeconomiche straordinarie ed eccezionali. **Cesseranno** quindi il **blocco dei licenziamenti**, le **garanzie dello Stato** sui **prestiti**, le **moratorie sui debiti**. E andrà (...) ridotto il fardello del debito pubblico sull'economia".



Visco ha anche sottolineato che una volta scavallata l'emergenza, "sarà necessario mantenere il sostegno a chi perde il lavoro". Ancora "andranno corrette le importanti debolezze nel disegno e nella copertura della rete di protezione sociale che permangono nonostante le riforme degli ultimi anni; la pandemia le ha rese manifeste, richiedendo l'adozione di interventi straordinari". "Siamo ancora lontani dalla definizione di un **moderno sistema di politiche attive**, in grado di accompagnare le persone lungo tutta la vita lavorativa. Non è solo una questione di risorse stanziare, si tratta di innalzare e rendere più omogenei gli standard delle prestazioni fornite". E questi autorevoli rilievi del governatore definiscono la **correttezza dell'atteggiamento dell'Esecutivo** in una situazione tanto difficile. Va sottolineato anche che il recupero delle attività produttive è differenziato tra i vari settori: manifattura ed edilizia hanno recuperato livelli vicini a quelli pre-pandemia. Non è così, per ora, per il turismo e la distribuzione che impiegheranno più tempo a percorrere il sentiero della ripresa. Le imprese e i lavoratori di settori ancora in difficoltà non posso essere abbandonati. **Molto bene** è stato fatto, perciò, nel **Sostegni bis**, potenziando gli strumenti per contrastare le crisi aziendali come il **contratto di espansione** - disegnando un incrocio tra prepensionamenti e assunzioni di nuovi lavoratori -, il **contratto di solidarietà** e la **cassa integrazione per cessazione**. L'introduzione del **contratto di rioccupazione**, con una temporanea esenzione contributiva relativa alle nuove assunzioni, dà, tra l'altro, una spinta proprio ai settori più in crisi come turismo e commercio con un netto taglio dei contributi. Vi è, poi, l'**aumento della Naspi**, l'indennità di disoccupazione. Le imprese avranno l'opportunità di chiedere la CIG ordinaria senza oneri aggiuntivi impegnandosi, per il resto dell'anno, a non licenziare. Vi è, ancora,

per alcuni mesi la proroga del **reddito di emergenza**. Infine, **nuove indennità** per gli **stagionali del turismo**, dello **spettacolo** e per i **collaboratori sportivi**. Capitolo **divieto di licenziamento nel decreto Semplificazioni**. Ritengo più che ragionevole l'idea che era stata avanzata dal ministro Orlando di una **proroga** del blocco fino alla fine di agosto, anziché a fine giugno. E mi auguro che, nell'**iter parlamentare**, questa **proposta** venga nuovamente **presa in considerazione**. E con buone ragioni: dall'inizio della pandemia, le risorse stanziare nei vari provvedimenti di sostegno sono state di oltre 145 miliardi di euro, così ripartite, secondo la classificazione del Ministero dell'Economia: alle imprese 108 miliardi e al lavoro 37, di cui 20 per la Cassa integrazione Covid. C'è dunque spazio per un **ulteriore aggiustamento** a favore del lavoro. E intendo, perciò, avanzare **una proposta**: fino a ora lo scambio è stato tra blocco dei licenziamenti e CIG Covid, erogata gratuitamente anche alle imprese con un solo dipendente. Poiché le ultime 13 settimane di **Cassa integrazione Covid** scadono a giugno (a copertura di aprile, maggio e giugno), basterebbe farle ripartire, azzerando il contatore, dal 1° luglio per altre 8 settimane, facendole coincidere con una nuova scadenza del blocco dei licenziamenti a fine agosto. Il costo dell'operazione dovrebbe essere inferiore al miliardo di euro, considerato il calo nell'utilizzo della CIG (passata dagli 855 milioni di ore di aprile 2020 ai 204 di aprile 2021, -76%), il tiraggio (consumo reale) del 42% e le ferie di agosto.

La **qualità sociale della Manovra** non ha prezzo e, in questo caso, abbiamo anche a disposizione le risorse della **Cassa integrazione europea**. Sarebbero soldi ben spesi per assicurarci che, mentre il Paese si avvia in direzione della ripresa, i lavoratori non siano chiamati a pagare un prezzo sociale alto, inutile e ingiusto.

## Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

## CIGD società agricole: possibile solo la modalità a pagamento diretto

Con il messaggio n. 2177 del 2021, l'INPS chiarisce che per il trattamento di cassa integrazione in deroga dei lavoratori dipendenti delle società agricole con contratto a tempo determinato le istanze dovranno essere inviate esclusivamente con la modalità del pagamento diretto. Non è possibile per i datori di lavoro del settore agricolo richiedere l'integrazione salariale in deroga con la modalità del pagamento a conguaglio.

I pagamenti delle prestazioni di **cassa integrazione in deroga** a beneficio dei lavoratori **dipendenti a tempo determinato del settore agricolo** devono avvenire con la modalità del pagamento diretto da parte dell'**INPS**. Lo ha chiarito l'Istituto con il messaggio n. 2177 del 4 giugno 2021.

L'accesso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga per l'emergenza da **COVID-19** rimane circoscritto ai soli dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, che non hanno titolo ad accedere alla cassa integrazione speciale agricola (**CISOA**).

Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto-legge 41/2021 ha esteso le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all'emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga, indipendentemente dalla causale richiesta. Ma considerata l'eccezionalità di tale misura emergenziale, non è possibile per i datori di lavoro del settore

agricolo richiedere l'integrazione salariale in deroga con la **modalità del pagamento a conguaglio**. Pertanto, le istanze che presentano come beneficiari lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato dovranno essere inviate esclusivamente con la **modalità del pagamento diretto**.

*A cura della Redazione*

## Riferimenti normativi

INPS, messaggio 04/06/2021, n. 2177

## Lavoro e Previdenza

In audizione alla Camera

## Decreto Sostegni bis: le proposte dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Intervenuto il 3 giugno 2021 in Commissione Bilancio della Camera sul decreto Sostegni bis, il Vicepresidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Francesco Duraccio, presenta il documento della Categoria contenente osservazioni e proposte sul decreto legge Sostegni bis.

In Commissione Bilancio alla Camera, il 3 giugno 2021, il Vicepresidente del **Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Francesco Duraccio**, ha presentato presentando il documento della Categoria, contenente osservazioni e proposte sul decreto legge **Sostegni bis**. Dopo l'apprezzata introduzione della **tutela del professionista affetto da Covid-19** o comunque sottoposto a profilassi sanitaria, non possono che essere altrettanto apprezzabili gli ulteriori interventi a sostegno dei lavoratori autonomi e liberi professionisti ordinistici, in particolare, il reddito di ultima istanza per i professionisti con disabilità. Fra le disposizioni esaminate nel documento, il nuovo **contributo a fondo perduto**, per cui si evidenziano alcune criticità derivanti dai tempi di presentazione dell'istanza telematica all'**Agenzia delle Entrate** e dal condizionamento dell'accesso al **contributo a conguaglio** alla presentazione anticipata della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020. Il CNO si sofferma anche sul nuovo ammortizzatore sociale, per il quale emergono alcune problematiche sotto il profilo soggettivo, concernenti la platea dei datori di lavoro che possono accedere alla misura, ma anche per l'inquadramento previdenziale dei datori di lavoro coinvolti. E' urgente intervenire sui termini di integrazione salariale e del c.d. conguaglio dei datori di lavoro privati, per scongiurare il rischio che le imprese che abbiano anticipato le somme dovute originariamente dall'**INPS** si trovino nella situazione di non poterle recuperare dall'Istituto.

*A cura della Redazione*

## Lavoro e Previdenza

Consiglio dei ministri

## Assegno unico per i figli: al via da luglio 2021

E' stata approvata in Consiglio dei ministri una misura ponte valida dal 1° luglio al 31 dicembre 2021. Dal

2022 il beneficio sarà strutturale e universale. Al momento è destinata a nuclei con ISEE fino a 50mila euro e spetta a disoccupati, incapienti e autonomi esclusi finora dagli assegni familiari. Alle famiglie arriverà da un minimo di 30 euro a un massimo di 217,8 euro al mese per ciascun figlio, dal 3° figlio in poi il 30% in più. Per i dipendenti che invece ricevono già gli assegni familiari è prevista una maggiorazione.

Il **Consiglio dei Ministri**, nella seduta del 4 giugno 2021 ha approvato la misura ponte per l'assegno unico, valida da luglio a dicembre 2021. In questo periodo di tempo l'assegno spetta a chi non gode già di **assegni familiari** e ha un **ISEE** familiare fino a 50 mila euro, ed è legato al numero di figli. Dal 2022 poi l'assegno unico si estenderà e diventerà permanente e universale. L'**assegno unico familiare** consiste in un assegno mensile a tutte le famiglie che hanno uno o più figli fino a 21 anni a carico. È composto da un valore fisso e uno variabile al variare del reddito complessivo della famiglia. In questa fase transitoria il beneficio verrà attribuito a tutte quelle famiglie che finora erano escluse dagli assegni familiari: **lavoratori autonomi, soggetti inattivi o incapienti**, percettori di **Reddito di cittadinanza**, ma anche dipendenti che finora sono rimasti fuori dagli assegni per ragioni di reddito familiare. Possono fare richiesta tutte le mamme dal settimo mese di gravidanza.

### Importi dell'assegno

L'assegno prevede un minimo di 30 euro a un massimo di 217,8 euro al mese per ciascun figlio, in base all'ISEE. L'importo massimo mensile è 167,5 euro per primo e secondo figlio, cifra che cresce del 30% dal terzo figlio in poi. Sono previsti poi 50 euro in più per ciascun figlio disabile.

Dunque, gli importi base sono 167,5 euro per un figlio, 355 euro con due figli, 653 euro con tre figli e spettano per un ISEE fino a 7 mila euro. L'importo si dimezza a 83,5 euro per figlio intorno ai 15mila euro di ISEE. E scende fino a 30 euro al mese a figlio dai 40mila euro di ISEE fino a 50mila euro.

*A cura della Redazione*

## Finanziamenti

Nel decreto Sostegni bis

## Contributi a fondo perduto, indennità e agevolazioni fiscali per rilanciare lo sport. A chi spettano

di Antonio Zappi - AC Tax Advisors - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

Estensione del bonus sponsorizzazioni, contributo a fondo perduto per le società sportive professionistiche a parziale ristoro delle spese sanitarie sostenute per l'effettuazione dei test di diagnosi dell'infezione da Covid-19, indennità variabile, tra euro 800 ed euro 2.400, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e le federazioni sportive nazionali. E' quanto previsto dal decreto Sostegni bis per rilanciare il settore sportivo. Infine, a tutti gli operatori commerciali del mondo dello sport, compreso quello dilettantistico, verrà accordato il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal decreto legge.

L'art. 10 del **decreto Sostegni bis** (D.L. n. 73/2021) prevede misure specifiche di sostegno anche a favore del settore sportivo e, più nello specifico:

- un'estensione del **bonus sponsorizzazioni** (che riguarda esclusivamente le società sportive professionistiche e ASD e SSD che non adottano il regime fiscale agevolato della l. 398/1991) a tutte le spese di sponsorizzazione sostenute fino al 31 dicembre 2021;
- un **contributo a fondo perduto** per le società sportive professionistiche a parziale ristoro delle spese sanitarie sostenute per l'effettuazione dei **test di diagnosi** dell'infezione da Covid-19;
- finanziamenti garantiti dal **Fondo di Garanzia** previsto dall'art. 90 della l. 289/2002, erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidità delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25% del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019;
- aumento di una dotazione finanziaria al **Dipartimento per lo Sport** (fino a 180 milioni di euro per l'anno 2021) da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le **associazioni e società sportive dilettantistiche** che hanno **sospeso l'attività sportiva**.

Sarà un apposito DPCM, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni bis, a dare attuazione alle modalità di richiesta di erogazione delle agevolazioni.

### Aiuti per i lavoratori dello sport

Sempre a beneficio dell'universo sportivo, l'art. 44 del D.L. n. 73/2021 dispone anche la **replica** di un'**indennità variabile** in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (**CONI**), il Comitato Italiano Paralimpico (**CIP**), le federazioni sportive nazionali, le discipline

sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, che, in conseguenza dell'emergenza pandemica, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Anche in questo caso, i lavoratori autocertificano la persistenza dei **presupposti** e delle **condizioni** necessarie al riconoscimento dell'indennità e, a tal fine, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro il 31 marzo 2021 e non rinnovati.

Come di consueto, tale indennità è riconosciuta ed **erogata** dalla **società Sport e Salute spa** anche, probabilmente, la conferma della spettanza del nuovo contributo potrà essere automaticamente esercitata con una risposta ad una mail inviata dalla predetta società a coloro che avessero già percepito il bonus del decreto Sostegni.

L'ammontare dell'indennità è variabile **tra euro 800 ed euro 2.400**, sulla base dei compensi percepiti nel 2019 relativamente ad attività sportiva e, più nello specifico:

- se superiori a 10.000 euro annui: **2.400 euro**
- se compresi tra 4.000 e 10.000 euro annui: **1.600 euro**
- se inferiori a 4.000 euro annui: **800 euro**

L'indennità **non è riconosciuta** ai **percettori di altro reddito da lavoro** (ossia di lavoro autonomo, di lavoro dipendente e assimilati, di pensione di ogni genere e di assegni ad esse equiparati, ad esclusione dell'assegno ordinario di invalidità), del **reddito di cittadinanza**, del **reddito di emergenza** e di una qualsiasi delle altre prestazioni e misure a sostegno del reddito previste dai D.L. 18/2020, D.L. 34/2020, D.L. 104/2020, D.L. 137/2020, D.L. 41/2021 e D.L. 73/2021.

### Nuovo contributo a fondo perduto



Infine, ove esso competa in ragione degli specifici requisiti richiesti, a tutti gli operatori “commerciali” del mondo dello sport, compreso quello dilettantistico, verrà accordato il nuovo contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. n. 73/2021 , ovvero quel contributo articolato come **contributo automatico** pari a quello del decreto Sostegni oppure, se più

conveniente, un **contributo alternativo** calcolato su un diverso periodo di riferimento, ovvero un ulteriore contributo, con finalità perequative, legato al risultato economico d’esercizio.

**Leggi anche** [Contributi a fondo perduto del decreto Sostegni bis: la procedura per ottenerli - Infografica](#)

## Impresa

Nel decreto Semplificazioni

## Interscambio di dati tra imprese e PA più semplice. Come si annulla il “digital divide”

di Antonio Ciccio Messina - Avvocato in Torino

Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per favorire l'interscambio di dati, informazioni documenti fra le PA, nonché tra la PA, imprese e cittadini. Delegato digitale SPID autorizzato a operare per conto di chi non ha credenziali utilizzabili sulla rete Internet. Potenziamento e sviluppo degli altri sistemi di interscambio, come l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Domicilio digitale come sistema obbligatorio per le comunicazioni. Sono questi i principali “driver” previsti dal decreto Semplificazioni per annullare il digital divide in Italia. Come si articola nel dettaglio il piano di interventi previsti in attuazione del PNRR?

Entra in scena il **delegato digitale**: sarà utile ad attrarre nell'ambito elettronico le **transazioni** che ora si muovono in ambiente analogico **per chi non ha credenziali** utilizzabile sulla rete **Internet**.

Viene, inoltre, data una spinta alla **Piattaforma Digitale Nazionale Dati** e si vogliono superare le resistenze di fatto alla assegnazione di un **domicilio digitale**.

È quanto prevede, in materia di **digital divide** il decreto Semplificazioni (decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, intitolato “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del 31 maggio 2021, in vigore dal 1° giugno 2021)

Il provvedimento d'urgenza mira, innanzi tutto, come spiega lo stesso Governo, al **superamento del divario digitale**, favorendo il **sistema delle deleghe** da parte di soggetti titolari di identità digitale.

**Leggi anche** Appalti, digitalizzazione e incentivi alle assunzioni: come cambierà il volto del Paese

### Il sistema di gestione delle deleghe SGD

Si tratta di una novella al decreto legislativo 82/2005, ovvero l'inserimento dell'articolo 64-ter, rubricato “Sistema di gestione deleghe”.

La *ratio* della norma è fare in modo che **tutti** possano svolgere **transazioni digitali** con la pubblica amministrazione, anche avvalendosi delle **credenziali** di autenticazione digitale **di un delegato**.

Viene, a tale riguardo, istituito il Sistema di gestione deleghe (SGD), che consentirà a **chiunque** di **delegare l'accesso** a uno o più servizi a un **soggetto titolare dell'identità digitale**.

Una volta acquisita la delega al SGD il delegato è autorizzato a effettuare transazioni per il delegato e l'attributo generato per rendere valida la credenziale potrà essere **utilizzato anche** per l'erogazione di **servizi** in

### modalità analogica.

### Interconnessione delle banche dati e scambio di informazioni

Ma non c'è solo la delega digitale nel decreto-legge sulle semplificazioni.

C'è anche il **potenziamento** del sistema delle banche dati delle pubbliche amministrazioni e dello scambio di informazioni tra le stesse.

La interconnessione delle banche dati consentirà di **velocizzare** l'iter dei **procedimenti amministrativi** di interesse dei **cittadini** e delle **imprese**.

La disposizione ora in commento è intitolata “Semplificazione di dati pubblici” e comprende **novelle al D. Lgs. 82/2005**.

### Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)

Prima azione da citare è l'accelerazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND): è il più importante data base italiano ed è finalizzato a favorire la **conoscenza** e l'**utilizzo** del **patrimonio informativo** detenuto, per scopi istituzionali, da P.A., società pubbliche e gestori di servizi pubblici ed anche la **condivisione** dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della **semplificazione** degli **adempimenti amministrativi** dei cittadini e delle imprese.

Per rendere effettivo il sistema della PDND il decreto in esame affida al Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, una volta ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, il compito di **fissare il termine** entro il quale gli **enti elencati** saranno **tenuti ad accreditarsi** alla stessa, a **sviluppare le interfacce di connessione** e a rendere disponibili le proprie basi dati.

Altra azione è l'arricchimento dell'elenco delle basi di dati di interesse nazionale.

### Potenziamento e sviluppo degli altri sistemi di

### interscambio

Per effetto del decreto legge in commento ci rientrano l'**archivio nazionale dei veicoli** e l'**anagrafe nazionale degli abilitati alla guida**, il **sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)**, l'**anagrafe nazionale dei numeri civici** e delle strade urbane, l'**indice nazionale dei domicili digitali** delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.

### Elezione del domicilio digitale: effetti

Altro filone di interventi è una importante novità in materia di **domicilio digitale**.

Nel dettaglio, viene modificato il comma 3-bis dell'articolo 3-bis del D.Lgs. 82/2005.

Questa disposizione, in primo luogo, rimette a un

apposito decreto la decisione della **data** a partire dalla quale le **comunicazioni** tra le PA, società controllate da PA e gestori di pubblici servizi e **chi provveduto a eleggere un domicilio digitale** comunque avverranno **esclusivamente in forma elettronica**.

### Domicilio digitale obbligatorio

In secondo luogo si affida al medesimo decreto il compito di determinare le **modalità** con le quali **a chi non ha scelto** un suo domicilio digitale **deve essere attribuito** un domicilio digitale ovvero **altre modalità** con le quali, anche per superare il divario digitale, i **documenti** possono essere **messi a disposizione** e **consegnati** a coloro che **non hanno accesso** ad un domicilio digitale.

La differenza rispetto al testo previgente sta nel fatto che l'**attribuzione di un domicilio digitale d'ufficio** non è più una facoltà, ma un **adempimento obbligatorio**.

## Impresa

Dalla Commissione Europea

## Diritto d'autore: entro il 7 giugno il recepimento della direttiva UE

La Commissione Europea ricorda che il 7 giugno scade il termine entro il quale gli Stati membri sono tenuti a recepire le nuove norme UE sul diritto d'autore nell'ordinamento nazionale. La nuova direttiva sul diritto d'autore tutela la creatività nell'era digitale, con benefici concreti per i cittadini, i settori creativi, la stampa, i ricercatori, gli educatori e gli istituti di tutela del patrimonio culturale in tutta l'UE. La nuova direttiva sui programmi televisivi e radiofonici, renderà più semplice alle emittenti europee, fornire oltre frontiera alcuni programmi sui loro servizi online.

Con comunicato stampa del 4 giugno 2021 la Commissione Europea ricorda che il 7 giugno scade il termine entro il quale gli Stati membri sono tenuti a **recepire le nuove norme UE sul diritto d'autore** nell'ordinamento nazionale.

Nel giugno 2019 sono entrate in vigore due direttive, precisamente quella sul diritto d'autore e quella sui programmi televisivi e radiofonici, che mirano ad **aggiornare** le norme UE sul diritto d'autore e consentiranno ai consumatori e ai creatori di sfruttare al meglio il mondo digitale, in cui i servizi di musica in streaming, le piattaforme di video su richiesta, la televisione via satellite e IPTV, gli aggregatori di notizie e le piattaforme di contenuti caricati dagli utenti sono diventati i principali punti di accesso alle opere creative e agli articoli di stampa.

Le nuove norme stimoleranno la creazione e la **diffusione** di un maggior numero di contenuti ad alto valore e consentiranno di utilizzare maggiormente il **digitale** in settori chiave della società, salvaguardando nel contempo la libertà di espressione e altri diritti fondamentali. Grazie al recepimento negli ordinamenti nazionali, i cittadini e le imprese dell'UE possono iniziare a beneficiarne.

**Margrethe Vestager**, Vicepresidente esecutiva per Un'Europa pronta per l'era digitale, ha dichiarato che "La direttiva sul diritto d'autore e la direttiva sui programmi televisivi e radiofonici permetteranno di avere a disposizione più contenuti in tutta l'UE. I creatori riceveranno una remunerazione equa per il loro lavoro e gli utenti potranno contare su norme chiare a tutela della libertà di parola. Con il recepimento di entrambe le direttive nell'ordinamento nazionale tutti beneficeremo di nuove opportunità e potremo in questo modo

usufruire appieno del meglio di internet e dei programmi televisivi e radiofonici, anche oltre frontiera."

**Thierry Breton**, Commissario per il Mercato interno, ha aggiunto che "Le nuove norme sul diritto d'autore sono la pietra angolare su cui costruiremo il futuro del settore creativo europeo. L'attuazione del quadro giuridico aggiornato sul diritto d'autore è una tappa fondamentale nel nostro impegno volto a garantire che i settori creativi siano remunerati equamente nell'economia digitale e a salvaguardare la libertà di espressione, un valore fondamentale nelle nostre democrazie. Gli orientamenti sull'articolo 17 contribuiranno in particolare a garantire che i creatori e i titolari dei diritti rafforzino la loro posizione online, beneficiando degli stessi diritti e della stessa protezione di cui godono offline."

### Diritto d'autore

La direttiva sul diritto d'autore nel **mercato unico digitale** prevede:

- nuove norme volte a garantire una **remunerazione più equa** per i creatori e i titolari dei diritti, gli editori di giornali e i giornalisti, in particolare quando le loro opere sono utilizzate online, oltre a rendere più trasparenti le loro relazioni con le piattaforme online;
- nuove garanzie per **proteggere** appieno la **libertà di espressione** online dei cittadini dell'UE, che potranno condividere legittimamente i loro contenuti.

Le nuove norme creano inoltre ulteriori **opportunità** di utilizzare materiale protetto dal diritto d'autore online e a livello transfrontaliero a fini di istruzione, ricerca e conservazione del patrimonio culturale.

In particolare la normativa prevede che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online debbano ottenere un'**autorizzazione** dai titolari dei diritti per i contenuti caricati sul proprio sito web e che, qualora non sia concessa alcuna autorizzazione, debbano adottare misure per evitare caricamenti non autorizzati.

### Programmi televisivi e radiofonici

Le nuove norme stabilite dalla direttiva sui programmi televisivi e radiofonici garantiscono che i cittadini dell'UE possano accedere a una più ampia scelta di **programmi online e a livello transfrontaliero**. Grazie alla direttiva, per le emittenti sarà più facile rendere disponibili alcuni programmi nelle dirette televisive o nei servizi di catch-up in tutti gli Stati membri, garantendo nel contempo che i creatori siano adeguatamente remunerati per l'uso dei loro contenuti. La direttiva semplifica inoltre la distribuzione di una gamma più ampia di canali televisivi e radiofonici da parte degli operatori di ritrasmissione.

*A cura della Redazione*



## Impresa

Dalla Commissione Europea

## Privacy: adottati nuovi strumenti per lo scambio sicuro di dati personali

La Commissione Europea ha adottato due serie di clausole contrattuali tipo, una per l'uso tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento e una per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi che tengono conto della sentenza Schrems II della Corte di giustizia. Tali clausole riflettono i nuovi obblighi previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) ed hanno l'obiettivo di garantire ai cittadini un elevato livello di protezione dei dati.

La Commissione Europea comunica che ha adottato due serie di **clausole contrattuali tipo**, una per l'uso tra titolari del **trattamento e responsabili del trattamento** e una per il **trasferimento di dati personali** verso paesi terzi.

Tali clausole riflettono i nuovi obblighi previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), tengono conto della sentenza Schrems II della Corte di giustizia ed hanno l'obiettivo di **garantire** ai cittadini un elevato livello di protezione dei dati.

Questi nuovi strumenti offriranno maggiore prevedibilità del diritto alle imprese europee e aiuteranno in particolare le PMI a garantire il **rispetto degli obblighi relativi al trasferimento sicuro dei dati**, consentendo al contempo la **libera circolazione transfrontaliera** di questi ultimi, senza ostacoli giuridici.

**Vera Jourová**, Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, ha dichiarato che "In Europa vogliamo rimanere aperti e consentire la circolazione dei dati, purché circoli anche la protezione. Le clausole contrattuali tipo aggiornate contribuiranno a conseguire questo obiettivo: offrono alle imprese uno strumento utile per garantire il rispetto delle norme sulla protezione dei dati, sia per le loro attività all'interno dell'UE sia per i trasferimenti internazionali. Si tratta di una soluzione necessaria nel mondo digitale interconnesso, dove per trasferire dati bastano un paio di clic."

**Didier Reynders**, il Commissario per la Giustizia, ha dichiarato che "Nel mondo digitale moderno è importante che i dati possano essere condivisi con la necessaria protezione, all'interno e all'esterno dell'UE. Con queste clausole rafforzate diamo alle imprese maggiore sicurezza e certezza giuridica per il trasferimento di dati. Dopo la sentenza Schrems II, abbiamo avuto il dovere e la priorità di proporre strumenti di facile

utilizzo, su cui le imprese potessero fare pieno affidamento. Questo pacchetto aiuterà in modo significativo le imprese a conformarsi al regolamento generale sulla protezione dei dati

*A cura della Redazione*

## Impresa

Dal Consiglio dei Ministri

## PNRR: definiti percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il reclutamento di profili tecnici e gestionali

Il Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2021, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. Le norme introdotte definiscono percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il reclutamento di profili tecnici e gestionali necessari e pongono le premesse normative per la realizzazione delle due riforme trasversali previste dal PNRR: la pubblica amministrazione e la giustizia.

Il Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2021, su proposta del Presidente **Mario Draghi**, del Ministro per la pubblica amministrazione **Renato Brunetta** e del Ministro della giustizia **Marta Cartabia** ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.

Il decreto integra le disposizioni già approvate relative alla governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e alla semplificazione, e costituisce il terzo pilastro dell'assetto normativo che consentirà la piena attuazione del Piano.

Le norme introdotte definiscono percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il **reclutamento di profili tecnici e gestionali** necessari e pongono le premesse normative per la realizzazione delle due riforme trasversali previste dal PNRR: la pubblica amministrazione e la giustizia.

### Rafforzamento della capacità amministrativa

In riferimento ai **contratti di lavoro subordinato a tempo determinato**, il decreto stabilisce che sarà

applicata la riforma dei concorsi pubblici contenuta nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, che prevede la **valutazione dei titoli** per le figure ad elevata specializzazione tecnica e la previsione della **sola prova scritta digitale**. La durata dei contratti sarà di **36 mesi, rinnovabili fino al 31 dicembre 2026** in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano da parte delle amministrazioni assegnatarie dei progetti.

Per le **alte specializzazioni**, come i dottori di ricerca e le persone con esperienze documentate di almeno 2 anni in organizzazioni internazionali e dell'Unione europea, è prevista l'**iscrizione** in un apposito elenco sul "**Portale del reclutamento**", a seguito di una procedura di selezione organizzata dal Dipartimento della funzione pubblica e basata anch'essa sulla **valutazione dei titoli e su un esame scritto**. Le amministrazioni potranno quindi procedere alle assunzioni sulla base della graduatoria, mantenendo comunque la facoltà di indire proprie procedure concorsuali.

Per i **professionisti e gli esperti iscritti agli Albi**, è previsto l'inserimento in un apposito elenco vincolato al possesso di determinati titoli di qualificazione professionale del "Portale del reclutamento". Ai fini dell'attribuzione degli incarichi di collaborazione, le amministrazioni dovranno chiamare almeno tre professionisti in ordine di graduatoria e scegliere a chi attribuire l'incarico sulla base di un colloquio. I criteri seguiti dovranno essere pubblicati sul sito internet delle amministrazioni competenti.

Al fine di consentire la selezione di **manager qualificati**, il decreto autorizza, esclusivamente per il periodo di attuazione del PNRR e soltanto per le amministrazioni titolari di interventi, il raddoppio delle percentuali previste dalla legge per l'attribuzione di **incarichi dirigenziali** a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e a dirigenti provenienti da altre amministrazioni.

La Commissione europea ha richiesto che le competenze acquisite dalle pubbliche amministrazioni non vadano disperse dopo il 2026, e pertanto il decreto ha stabilito che fino al 40 per cento di posti nei concorsi pubblici banditi dalle amministrazioni sia destinato a favore di chi abbia svolto incarichi a tempo determinato per lavorare al PNRR. Sono previsti, inoltre, percorsi di **mobilità verticale** per il personale della pubblica amministrazione, volti a valorizzare le conoscenze tecniche e le competenze di carattere trasversale (manageriale e gestionale) sviluppate dai dipendenti nel corso della propria attività lavorativa.

Per i giovani, si potenziano i **canali di accesso qualificati**, attraverso l'attuazione delle norme che prevedono la possibilità di stipulare contratti di apprendistato

nella p.a.

Sono introdotti strumenti di supporto alle amministrazioni nell'attuazione del PNRR, fra cui il potenziamento delle funzioni di Formez PA, che dovrà fornire assistenza tecnica alle amministrazioni, e il rafforzamento della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).

Il Dipartimento della funzione pubblica indirà un concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di 500 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Le graduatorie del concorso saranno efficaci per la durata di attuazione del Piano e sono oggetto di scorrimento in ragione di esigenze motivate fino a ulteriori 300 unità.

### Transizione digitale

Per il supporto alla transizione digitale, all'innovazione e alla cyber-sicurezza nella pubblica amministrazione, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio potrà avvalersi di un contingente di 268 nuovi esperti. Queste risorse aggiuntive andranno a rafforzare l'unità dedicata alla progettualità del PNRR e a costituire le sette squadre operative che supporteranno tutte le amministrazioni sul territorio.

Fino al **31 dicembre 2026**, inoltre, l'Agenzia per l'Italia digitale è autorizzata ad assumere a tempo determinato un contingente di personale di 67 unità.

### Innovazione organizzativa della giustizia

Per assicurare la **celere definizione** dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'Ufficio per il processo, nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 2 anni e 9 mesi per il primo scaglione e di 2 anni per il secondo. Analogamente, per assicurare la celere definizione dei processi pendenti al 31 dicembre 2019, la Giustizia amministrativa è autorizzata, in deroga alle norme vigenti, ad avviare le procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'Ufficio per il processo.

*A cura della Redazione*

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.